



E.N.P.A. O.D.V.

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE

Dal 1871, con oltre 150 sezioni e più di 21.000 soci in tutta Italia, la PROTEZIONE ANIMALI

SEZIONE DI CHIERI

Strada del Tario, 6 – 10023 Chieri
Cell. 347.6910947 – mail chieri@enpa.org

PROPOSTA CONVENZIONE RANDAGISMO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) relativamente al controllo del randagismo canino ed alla tutela degli animali di affezione, propone l'effettuazione dei seguenti servizi:

1. **Servizio di canile sanitario:** cattura dei cani vaganti presenti sul territorio del comune, primo soccorso dei cani rinvenuti ammalati o politraumatizzati, presidio per l'osservazione sanitaria e la custodia temporanea dei cani catturati.
2. **Servizio di canile rifugio:** struttura che ospita i cani vaganti catturati non iscritti all'anagrafe canina dopo il periodo di osservazione sanitaria.
3. **Promozione ed affidamento dei cani e sensibilizzazione della cittadinanza al problema del randagismo.**

ART. 1 – SERVIZIO SANITARIO

1) Cattura dei cani vaganti

L'incarico sarà espletato con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per i cani e prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica.

Il servizio sarà garantito con reperibilità costante (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) ed assolto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le quattro ore dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento sarà valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza dell'animale.

L'intervento degli operatori sarà effettuato su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o altre Forze dell'Ordine che nel frattempo presidieranno la zona interessata dalla presenza dell'animale segnalato.

Il comune riceverà la segnalazione di ogni cattura eseguita analogamente al Servizio Veterinario dell'ASL TO5.

2) Soccorso dei cani ammalati o politraumatizzati e dei gatti vittime di incidenti

L'ENPA provvederà al primo soccorso dei cani ammalati o vittime di incidenti, attraverso l'intervento di veterinari liberi professionisti incaricati e corrisposti dallo stesso ente, per le cure che possono essere svolte presso l'infermeria del canile o per eventuali altre cure attraverso strutture specializzate. Il servizio di recupero dei cani vittime di incidenti stradali avrà carattere prioritario ed sarà eseguito entro un'ora dalla segnalazione da parte delle forze dell'ordine.

Il servizio indicato prevede altresì, a carico dell'ENPA, l'eventuale cura di cani rinvenuti ammalati, gli interventi chirurgici, le vaccinazioni, la prevenzione e la cura della filariosi (L.281/91 e L.R. n.34/93).

L'Enpa provvederà al primo soccorso dei gatti vittime di incidenti stradali e alla stabilizzazione per le prime 48 ore. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione da parte dell'amministrazione comunale del nominativo della persona/associazione che si prenderà cura dei gatti, Enpa fatturerà al Comune le spese veterinarie sostenute e prevederà un tariffario di euro 3,00/giorno/gatto per il mantenimento del gatto in struttura.

3) Osservazione sanitaria e la custodia temporanea dei cani catturati

I cani catturati saranno ricoverati presso il canile al fine dell'osservazione sanitaria prevista dalla normativa vigente ed alla loro identificazione.

L'espletamento delle pratiche di registrazione informatizzata nella banca dati dell'Anagrafe Canina Regionale sarà effettuata direttamente dall'E.N.P.A. con il controllo del servizio veterinario dell' A.S.L. TO5.

I cani identificati con microchip o tatuaggio saranno restituiti al legittimo proprietario, addebitando a quest'ultimo le spese di cattura e custodia, applicando le tariffe comunicate con specifica Deliberazione della Giunta Comunale (art. 9 comma 6 L.R. 18/04). Dette somme saranno corrisposte direttamente al comune dal proprietario mediante apposita modulistica predisposta.

Saranno, altresì, addebitati al proprietario i diritti di segreteria E.N.P.A. e le eventuali cure veterinarie che si saranno rese necessarie; nel caso il ritiro avvenga entro la fine della giornata in cui è avvenuta la cattura, non saranno addebitate spese per il mantenimento del cane.

ART. 2 – SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO

Trascorso il periodo di 10 giorni, i cani non rivendicati dai proprietari, saranno trasferiti in box rifugio come previsto dalle leggi in materia.

L'adozione potrà avvenire dall'undicesimo giorno dalla data di cattura, come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Il comune dovrà consegnare all'ENPA apposita delega per l'affidamento dei cani.

Il servizio indicato al presente articolo prevede altresì le eventuali cure mediche ed interventi chirurgici di animali ammalati, le vaccinazioni, la prevenzione e la cura della filariosi ai sensi di legge.

ART. 3 – MORTE O SOPPRESSIONE DEL CANE

Nel caso di morte di un cane nel periodo di osservazione sanitaria, il cane sarà inviato all'Istituto Zooprofilattico per l'esame autoptico per l'accertamento della causa di morte.

I cani ricoverati nel canile pubblico potranno essere soppressi, solo se gravemente malati ed incurabili o di comprovata pericolosità, esclusivamente da parte di medici veterinari ed in modo tale da non causare sofferenze all'animale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni citate nei paragrafi precedenti l'ENPA informerà il Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO5, al quale sono demandati per legge i provvedimenti di competenza.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENPA

L'ENPA garantirà l'apertura al pubblico per non meno di 18 ore alla settimana, con l'obbligo di apertura al sabato e di altri 4 giorni scelti nella settimana; almeno quattro ore di apertura saranno preeserati.

L'orario di apertura sarà comunicato al comando di Polizia Municipale ed al Servizio competente del comune e sarà esposto in modo ben visibile all'esterno del canile.

L'ENPA terrà aggiornato un apposito registro di carico e scarico a pagine numerate, sul quale si annoterà la data ed il luogo della cattura, i dati segnaletici dei cani catturati, il numero di tatuaggio o microchip, gli altri interventi veterinari effettuati, la data di restituzione al proprietario o di affido con le generalità del destinatario.

Ai cani ricoverati, sia nell'ambito della funzione di canile sanitario che in quella di canile rifugio, sarà garantita la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo cane. Sarà periodicamente effettuato il controllo dello stato di salute di ogni cane ricoverato; in caso di malattia, sofferenza e morte degli animali saranno adottati gli opportuni provvedimenti del caso ed in caso di zoonosi si informerà il Servizio Veterinario dell'ASL TO5.

L'ENPA garantirà il mantenimento in buone condizioni igieniche dell'area del canile, provvedendo giornalmente al lavaggio e alla pulizia dei box e dei cortili di sgambamento.

Gli interventi di disinfezione saranno giornalieri nel reparto sanitario e settimanali nel reparto rifugio.

L'infermeria, la cucina e i servizi igienici saranno puliti e disinfettati giornalmente. Ogni trimestre sarà eseguito un intervento di disinfestazione e derattizzazione.

L'ENPA organizzerà la modulistica necessaria alla gestione del servizio di seguito indicata:

- Scheda di cattura e di ingresso cani nel canile;
- Modulo di restituzione dei cani al legittimo proprietario;
- Scheda sanitaria cani;
- Modulo per controllo del benessere animale;
- Modulo di ISCRIZIONE dei cani all'anagrafe canina "ALLEGATO 1" L.R. 18/04;
- Modulo per il TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ dei cani (AFFIDAMENTO) "ALLEGATO 4" L.R. 18/04;
- Modulo per la VARIAZIONE DI INDIRIZZO dei cani "ALLEGATO 5" L.R. 18/04
- Modulo denuncia di SMARRIMENTO "Allegato 6" L.R. 18/04
- Modulo denuncia di MORTE di un cane "ALLEGATO 7" L.R. 18/04;

L'ENPA provvederà, alla fine di ogni anno e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo, alla rendicontazione del servizio svolto circa:

- numero cani catturati;
- numero di affidi effettuati;
- numero di cani restituiti ai legittimi proprietari;
- numero di cani deceduti;
- numero di interventi compiuti nei confronti di cani ammalati o politraumatizzati;
- numero di cani/giorno sostenuti presso il canile rifugio;
- eventuali altri dati di gestione ritenuti utili.

Quanto sopra richiesto sarà corredato da una relazione illustrante il servizio svolto e le eventuali criticità rilevate nel corso del trascorso anno di gestione.

Ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, verrà impiegato dall'ENPA personale che abbia acquisito il necessario livello di qualificazione professionale e sia in possesso delle eventuali autorizzazioni o certificazioni previste dalla legge per lo svolgimento delle mansioni affidate.

ART. 5 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI CANI

L'ENPA potrà promuovere visita guidata al canile per attività educativa scolastica ed organizzare a propria cura, in accordo con l'amministrazione comunale, iniziative ed organizzare manifestazioni, mostre e quanto altro necessario a sensibilizzare i cittadini all'adozione degli animali.

Inoltre l'ENPA garantirà personale qualificato a disposizione gratuita dei cittadini per le varie tematiche inerenti la tutela ed il benessere animale.

ART. 6 – TARIFFE

Per lo svolgimento dei servizi affidati con la presente convenzione ed indicati all'art. 1), saranno corrisposte, direttamente all'ENPA, le seguenti tariffe:

SERVIZIO SANITARIO € 0,60 abitanti/anno + IVA

SERVIZIO RIFUGIO 110,00 €/mese/degenza/cane + IVA per i primi tre mesi di degenza; trascorso tale termine sarà addebitato l'importo di € 65,00 + IVA/mese/cane in caso di presenza di più di due cani in rifugio si valuterà con il comune un importo forfetario.

La fatturazione da parte dell'ENPA avverrà su base mensile per il servizio sanitario e su base trimestrale per il servizio rifugio e sarà accompagnata da un rendiconto relativo alle catture, ai ritiri ed al mantenimento dei cani.

I pagamenti, con DURC regolare, avverranno nel termine di 30 giorni fine mese data fattura e dovranno riportare il numero di fattura al quale si riferiscono.

In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione potranno essere addebitate da parte dell'ENPA unicamente le somme corrispondenti alla frazione di anno compresa tra la scadenza dell'ultimo periodo fatturato e la data di scioglimento.

ART. 7 – SCELTE A CARICO DEL COMUNE

Nei seguenti casi di assoluta necessità, indicati di seguito, da parte di cittadini residenti, l'ENPA, tramite compilazione da parte dei proprietari degli animali stessi del modello regionale "Allegato 4", potrà prendere in carico, su indicazione del comune di Viù, cani di proprietà privata previa verifica di disponibilità dei box:

1. ricovero presso strutture sanitarie, case di cura e di riposo;
2. detenzione presso strutture di riabilitazione;
3. assistenza totale di persone bisognose di cure;
4. eventuali altri casi definiti dal comune.

Il costo di mantenimento relativo sarà a carico del comune.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE E CAUSA DI SCIoglimento

La presente convenzione avrà durata dal _____ al _____

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento, con un preavviso di giorni 60, in caso di inadempienza, maltrattamento degli animali, mancata corresponsione delle somme dovute a fronte dei servizi prestati o per altre ragioni di pubblico interesse.

ART. 9 – CONTROLLI E VIGILANZA

Nello svolgimento del servizio l'ENPA si atterrà a tutte le disposizioni che gli vengano impartite, in particolare dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO5. A quest'ultimo spetterà la vigilanza sanitaria sul canile e il compito di microchippare i cani.

I funzionari incaricati dal comune e gli addetti del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO5 potranno in qualsiasi momento, con preavviso, effettuare un sopralluogo presso il canile, al fine di verificare la tenuta dei registri, l'effettiva presenza dei cani, il loro numero, le condizioni igieniche e di salute in cui questi si trovano.

ART. 10 – APPLICAZIONI NORME GENERALI

Per lo svolgimento dei servizi di cui sopra e per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, l'ENPA si atterrà alle norme di leggi e regolamenti vigenti.

ART. 11 – TRASMISSIONE COPIA CONVENZIONE

Copia della presente convenzione sarà inviata al Servizio Veterinario dell'ASL TO5 e TO4.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione a norma dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, perché soggetto I.V.A..

In caso di registrazione in caso d'uso, le spese sono a carico del richiedente la registrazione.